

CONVENZIONE TRA LA DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA E LE PROVINCE DI FERRARA, FORLÌ-CESENA, RAVENNA E RIMINI AVENTE AD OGGETTO LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI INTERCORRENTI TRA LA DT ROMAGNA E GLI ENTI PROVINCIALI PER L'OTTIMALE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI INERENTI IL TURISMO

Destinazione Turistica "Romagna", con sede in Rimini, Piazzale Fellini 3, legalmente rappresentata dal Presidente.....

Province di

Premesse

Viste:

- la L. n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni"

- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

- la L.R. n. 4 del 25 marzo 2016 "Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)" e, in particolare, l'art. 12 della medesima laddove dispone che la Regione, con apposito atto della Giunta e sulla base delle proposte degli enti di cui al comma 3, istituisce le Destinazioni Turistiche quali Enti pubblici strumentali degli enti locali dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile ai fini dell'organizzazione della promo-commercializzazione del turismo dell'Emilia-Romagna;

- la delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 212 del 27 febbraio 2017 con la quale sono state istituite l'Area vasta a finalità turistica delle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, la Destinazione Turistica Romagna (Provincia di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini con sede a Rimini), e approvato il relativo Statuto;

Preso atto che, ai sensi del predetto Statuto, la Destinazione turistica "Romagna" svolge le funzioni previste dalla legge regionale n. 4/2016 e ogni altra funzione in materia turistica conferita dalla Regione o dagli enti pubblici aderenti (art. 4) con il personale reperito prioritariamente tra quello regionale distaccato ai sensi della L.R. n. 13/2015 presso le province e la Città metropolitana di Bologna per funzioni inerenti il turismo (art. 19);

Viste altresì:

- la delibera di Giunta regionale n. 2080 del 20 dicembre 2017 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e Destinazione Turistica "Emilia" e Destinazione Turistica "Romagna" per la gestione del personale regionale distaccato a tali enti;

- la determinazione dirigenziale n. 20710 del 21 dicembre 2017 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha assegnato temporaneamente in distacco alla Destinazione Turistica "Romagna" (con decorrenza 1 gennaio 2018 e fino al 31/12/2020), previo loro consenso, i dipendenti già distaccati alle Province per le funzioni inerenti il Turismo, che allo stato permangono allocati presso le sedi delle Province;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Oggetto e finalità

La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra le Province di _____ e la Destinazione Turistica "Romagna" per individuare le modalità con le quali dare attuazione al processo di riordino delle funzioni relative al turismo al fine di assicurare lo svolgimento ottimale delle stesse e garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Art. 2

Funzioni trasferite alla Destinazione Turistica Romagna

Alla Destinazione Turistica Romagna sono trasferite tutte le funzioni inerenti il Turismo di competenza della Provincia così come previste dalla L.R. n. 13/2015 e dalla L.R. n. 4/2016, in particolare quelle riferite:

- all'art. 47, commi 2 e 3 lett.a) della L.R. n. 13/2015

- agli artt. 3 c.1 lett.a) e c.2 e 6 della L.R. n. 4/2016.

Art. 3

Decorrenza di esercizio delle funzioni trasferite

Si conviene di fissare al 1 gennaio 2018 (data di assegnazione in distacco temporaneo alla Destinazione del personale regionale già distaccato alla Provincia per le funzioni inerenti il Turismo) la data di decorrenza di esercizio delle funzioni trasferite alla Destinazione Turistica Romagna.

Da tale data (1 gennaio 2018) la Destinazione Turistica Romagna subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dal trasferimento delle funzioni, salvo quanto previsto dall'art. 5.

Art. 4

Conclusione procedimenti in corso

A garanzia della continuità amministrativa, i procedimenti afferenti la gestione del PTPL 2017 in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite, compresa tutta l'attività di rendicontazione, sono conclusi dalla Provincia avvalendosi del personale regionale, già distaccato alla Provincia, e successivamente distaccato dalla Regione alla Destinazione con decorrenza 1 gennaio 2018. L'utilizzo del personale avverrà nel rispetto dell'orario di lavoro stabilito da Destinazione Turistica Romagna, che resta attuale Datore di Lavoro.

Art. 5

Beni materiali e immateriali necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa

Le Province mantengono nella disponibilità del personale distaccato alla Destinazione i beni mobili, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si intendono come rientranti nella tipologia di cui al presente articolo gli arredi, le attrezzature informatiche, i telefoni, le attrezzature e beni di ogni genere che risultano necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Per quanto riguarda i beni necessari all'attività promozionale (cataloghi, materiale promozionale, fotografie etc.) ne viene consentito l'uso, nel rispetto di eventuali diritti d'autore o altri vincoli riconosciuti sugli stessi, ferma restando la proprietà dei medesimi in capo alla Provincia.

Per quanto concerne i beni immateriali, quali marchi, brevetti, domini, ecc.. si procederà ad inventario e al trasferimento in proprietà alla Destinazione Turistica Romagna che si impegna ad utilizzarli ai fini promozionali turistici.

Art. 6

Utilizzo auto e biciclette provinciali

Fermo restando il prioritario utilizzo delle auto e biciclette da parte dei dipendenti provinciali, al personale regionale distaccato alla Destinazione Turistica Romagna, già distaccato alla Provincia, verrà consentito l'uso delle automobili e biciclette provinciali necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa. I rimborsi dei costi sostenuti sono disciplinati all'interno del successivo art. 9.

Art. 7

Utilizzo locali provinciali e sicurezza degli ambienti di lavoro

Al personale regionale distaccato alla Destinazione che permane presso le sedi provinciali viene consentito l'uso dei locali provinciali in comodato gratuito, in attesa di collocazione definitiva presso sedi regionali. Il rimborso degli oneri conseguenti ai servizi resi (pulizie locali, utenze etc) è disciplinato dal successivo art. 9.

La Destinazione Turistica Romagna, in persona del suo Direttore, è formalmente Datore di lavoro dei dipendenti regionali, già distaccati alla Provincia per le funzioni inerenti il turismo, e ora distaccati al nuovo Ente, anche se permangono collocati presso le sedi della Provincia.

Al Datore di lavoro spettapertanto la gestione della tematica di sicurezza del personale comprese la valutazione dei rischi, l'individuazione delle eventuali mansioni a rischio, la sorveglianza sanitaria etc, .

Le Province si impegnano a consegnare, entro una settimana dalla stipula della presente convenzione, il Documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. n. 81/08 afferente le sedi provinciali occupate dal personale distaccato e a fornire la necessaria collaborazione al Datore di lavoro della Destinazione.

Art. 8

Utilizzo delle infrastrutture informatiche e accesso a Banche Dati

Nella fase transitoria, in attesa di collocazione presso sedi regionali, il personale regionale già distaccato alla Provincia e ora distaccato alla Destinazione Turistica, che permane presso le sedi provinciali, potrà utilizzare credenziali di accesso ai sistemi, alle reti telematiche locali ed internet ed alle banche dati della Provincia. L'utilizzo delle dotazioni strumentali e l'accesso ed utilizzo dei sistemi informatici e telematici sarà sottoposto alle regole, ai disciplinari, alle linee guida ed alle politiche di sicurezza informatica in uso presso l'Ente.

Il personale distaccato potrà accedere agli applicativi e banche dati provinciali strettamente necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa;

- ⇒ per questi accessi Destinazione Turistica Romagna viene individuata come Responsabile esterno del trattamento dati di cui la Provincia è titolare ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 679/2016;
- ⇒ con riferimento al trattamento dei dati relativi ai log dei sistemi informatici, telematici e telefonici delle postazioni di destinazione turistica presenti nelle reti della Provincia quest'ultima è individuata quale Amministratore di sistema.

La Provincia di Rimini, essendo soggetto deputato all'avvio della Destinazione turistica, svilupperà per conto della Destinazione un progetto di rete informatica tra le 4 sedi della Destinazione al fine di rendere fruibile gli applicativi in uso presso la Destinazione.

Art. 9

Rimborsi

Per l'utilizzo dei beni e servizi da parte del personale regionale già distaccato alle Province e ora distaccato alla Destinazione ma collocato presso le sedi della Provincia, le Province sono indennizzate nell'ambito del rimborso forfettario del 20% del costo complessivo del personale interessato, composto da retribuzione e oneri riflessi, secondo quanto previsto nella Convenzione stipulata tra Regione Emilia-Romagna, Province e Città metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento di personale effettuato ai sensi della L.R. n. 13/2015 cui si rimanda, come riproposto dalla convenzione tra Regione Emilia Romagna e Destinazione turistiche per la gestione del personale distaccato (delibera di Giunta regionale n. 2080 del 20 dicembre 2017).

Art. 10

Report mensile su presenze e assenze

Le Province che ospitano il personale regionale distaccato sulla Destinazione in assenza di rete regionale trasmettono quotidianamente i tracciati alla Regione Emilia Romagna.

Art. 11

Verifiche

Le parti verificano con monitoraggi semestrali la situazione del personale in distacco alla Destinazione e collocato presso le sedi della Provincia; qualora il personale interessato venisse trasferito presso sedi regionali sarà necessario rivedere i termini della presente Convenzione.

Art. 12

Durata della convenzione

La durata della presente convenzione viene fissata al 31 dicembre 2020, salvo diversi accordi che dovessero nel frattempo intervenire tra le parti o modifiche normative sopravvenute.